

6. MISURA DI TUTELA DEL REDDITO FORNITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE IN CESSAZIONE O CON CESSATA ATTIVITÀ AZIENDALE

Nella Legge di bilancio 2026 viene prevista, per l'anno 2026, la modifica e la proroga, con rifinanziamento, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale. A fronte di tale novella normativa il Ministero del Lavoro interviene, con la sua circolare n. 5/2026, per fornire opportune precisazioni in merito all'ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale.

Dalla lettura della normativa emergono 2 possibili ipotesi alternative tra loro, in cui sia possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività e precisamente:

- una prima ipotesi, in cui è posto in primo piano il valore della continuità dell'attività aziendale, laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo *«concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale»;*

- una seconda ipotesi in cui *«sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale»*, atteso che il Legislatore ha previsto la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e rappresenti che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero, ponendo così in rilievo il valore della salvaguardia occupazionale "consistente", indipendentemente dalla continuità dell'attività aziendale.

Pertanto, in sede di istruttoria ministeriale, le istanze di CIGS dovranno valutarsi alternativamente:

- la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell'azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell'azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo;

- la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che sia in linea con quanto previsto dal D.M. n. 94033/2016, recante "Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015" e precisamente

nell'art. 1, comma 1, lett. F), che, allo stato attuale, costituisce l'unica regolamentazione del concetto di "recupero occupazionale" in ambito CIGS.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, l'azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all'esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l'occupabilità dei lavoratori in esubero.